

## La flessibilità nel lavoro docente

Da quando sono stati previsti specifici compensi (risparmi ottenuti sempre e comunque sulla pelle di docenti e Ata), la definizione di cosa sia la flessibilità sta diventando il tormentone di tutti i contratti d'istituto. In genere i Ds cercano di limitare il concetto di flessibilità alle generali indicazioni riportate nel Ccnl e nel comma 2 dell'art. 4 del Dpr 275/99, che per di più sottolinea esplicitamente che: "le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:"

- l'articolazione modulare del monte ore annuale;
- la definizione di unità di insegnamento inferiori all'ora con obbligo di recupero (vedi pag. 23);
- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, rispettando l'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche per gli alunni diversamente abili;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari. Lo stesso Ministero quando ha dovuto fornire proprie indicazioni sulla flessibilità (vedi nel sito del Mpi [www.istruzione.it/argomenti/autonomia/definisce/default.htm](http://www.istruzione.it/argomenti/autonomia/definisce/default.htm)), non ha potuto fare a meno di considerarle che degli esempi, non essendo assolutamente possibile esaurire una casistica che ogni scuola può arricchire.

Infatti, il Miur suggerisce, "tra l'altro", che:

"I tempi dell'insegnamento possono essere infatti combinati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare

\* specifici percorsi di accoglienza, continuità, orientamento e/o riorientamento;

\* fasi di insegnamento intensivo seguite da altre di appoggio;

\* attività laboratoriali pluridisciplinari;

\* diminuzione del numero delle discipline mediante la concentrazione del loro monte ore annuale in un solo quadrimestre.

...A loro volta i gruppi di alunni possono essere articolati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare:

\* gruppi più grandi per le lezioni frontali;

\* gruppi più piccoli per le esercitazioni, il sostegno, il recupero, l'approfondimento;

\* gruppi temporanei di livello e/o di riallineamento;

\* gruppi di laboratorio;

\* gruppi per le discipline opzionali;

\* gruppi per le discipline facoltative.

... Per affrontare le difficoltà ... Le scuole possono così organizza-

zare, tra l'altro, nel normale orario curricolare:

\* moduli di allineamento, paralleli a quelli delle varie classi, indirizzati a piccoli gruppi nei quali gli allievi, oltre a proseguire il normale programma di studio, sono guidati a lavorare sulle carenze individuali;

\* discipline e attività nelle quali gli alunni possono ottimizzare l'uso delle proprie capacità;

\* moduli di passaggio da un indirizzo a un altro della scuola superiore;

\* moduli di passaggio dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale;

\* moduli di riallineamento per chi rientra nel sistema di istruzione.

Per promuovere le eccellenze ... Le scuole possono così organizzare, tra l'altro, nel normale orario curricolare o nella quota facoltativa del curricolo:

\* moduli di approfondimento per gruppi di eccellenza;

\* moduli di riorientamento per la scoperta di specifiche vocazioni;

\* discipline e attività destinate a costruire crediti formativi aggiuntivi".

Se sono queste le attività che, "tra l'altro", il ministero riesce a suggerire allora pare una conferma a quanto sosteniamo da tempo: da sempre il lavoro docente è "flessibile". Concludendo, proprio sulla base della normativa vigente (art. 86 comma 2 lett. a Ccnl 2003, art. 4 Dpr 275/99, D.I. 234/2000), pare ci siano tutte le condizioni per consentire agli Organi collegiali e alle Rsu di dare una definizione della flessibilità legata alle specifiche attività delle diverse scuole, senza dover sottostare alle "inflexibili" determinazioni dei Dirigenti scolastici.

I testi che compongono questa Guida sono un estratto dalla terza edizione ampliata e rivista del nostro *Vademecum di autodifesa dalla scuola-azienda per docenti, ata, rsu*, Massari ed., 2003. Il *Vademecum* è disponibile presso tutte le sedi locali Cobas.

Ulteriori approfondimenti e periodici aggiornamenti sugli argomenti affrontati in queste pagine su: <http://www.cobas-scuola.it> sulla versione telematica del *Vademecum*:

<http://www.cobas-scuola.it/vademecumFrame.html>

e nella pagina dei Quesiti più frequenti:

<http://www.cobas-scuola.it/faqFrame.html>

Comincia un nuovo anno scolastico senza che si sia verificato nessun radicale cambiamento di rotta per quanto riguarda le politiche scolastiche. Gli interventi amministrativi e contrattuali della scorsa estate (tutor, ricorso ad esperti esterni per attività curriculari, obbligo per il biennio, anticipo nella scuola dell'infanzia; conferma tempo pieno, sospensione portfolio e test Invalsi; rinvio decreto sulle superiori) non hanno mai messo in dubbio la L. 53/2003, la cui filosofia appare nella sostanza confermata. Solo dall'interno delle scuole potrà, quindi, riprendere vigore la necessaria opposizione a quella che ormai possiamo chiamare la "Riforma Moratti-Fioroni", senza dimenticare le gesta dell'iniziatore Berlinguer.

Abbiamo quindi aggiornato il nostro consueto inserto normativo (ancora diviso in due parti: Riforma e Diritti & Doveri) per fornire a tutti alcuni strumenti essenziali per contrastare un uso dell'"Autonomia" che rischia solo di innescare una suicida competizione tra le scuole per affermarsi sul mercato dell'offerta di istruzione. Una tendenza alla privatizzazione e aziendalizzazione della scuola: ridimensionamento del ruolo della scuola pubblica a favore della scuola privata, delle agenzie private di formazione e dello stesso ruolo formativo delle imprese e imposizione alle scuole pubbliche del modello organizzativo tipico delle imprese private.

Con buona pace della Scuola come Istituzione della Repubblica prevista dall'art. 33 della Costituzione.

**1. RIFORMA.** A conti fatti il "cacciavite" di Fioroni piuttosto che smontare la Riforma Moratti sembra ne abbia invece stretto molti pezzi. Per un'analisi più dettagliata sulle specifiche questioni (Autonomia, Indicazioni nazionali, Invalsi, Certificazioni competenze, Obbligo Istruzione, Scuole private, Istruzione tecnico-professionale, Fondazioni, ecc.) rimandiamo agli approfondimenti presenti anche nelle pagine di questo numero del giornale, qui ci preme ribadire l'importanza di ciò che sapranno fare gli Organi collegiali fin da settembre per evitare la sciagura di "riformare autonomamente" il proprio istituto. Come gli scorsi anni proponiamo i testi di alcune delibere - aggiornati alle novità normative - che ci sembrano più utili ed efficaci per contrastare questo rischio.

**2. DIRITTI & DOVERI.** Come ogni anno, fin da settembre altre delibere degli Organi collegiali e la contrattazione d'istituto dovranno definire, una molteplicità di aspetti relativi agli obblighi di lavoro e alle modalità di utilizzazione di docenti e Ata in rapporto al Pof. Le Rsu, nel pieno rispetto delle competenze degli Organi Collegiali e delle volontà emerse nelle assemblee dei lavoratori, dovrebbero giungere a contratti d'istituto in cui siano chiaramente definiti, esplicitati e condivisi - dal personale Ata e docente - i criteri relativi a: organizzazione del lavoro; articolazione dell'orario; attività aggiuntive; garanzie del personale (accesso agli atti, assegnazioni, ordini di servizio, permessi, ecc.). Troverete nelle pagine seguenti il frutto delle nostre riflessioni e delle nostre esperienze sui temi più importanti.

Come già negli scorsi anni, le sedi locali Cobas sono disponibili ad intervenire, nelle situazioni in cui dovessero riscontrarsi abusi o atteggiamenti vessatori, a supporto e tutela dei singoli lavoratori, delle Rsu o degli Organi collegiali ... buon anno scolastico

I documenti che seguono sono il frutto di esperienze già realizzate, riviste alla luce delle novità dell'ultimo anno.

Si invita comunque a consultare i seguenti siti per gli eventuali aggiornamenti: <http://www.cobas-scuola.it> e <http://www.cespbpo.it>

## Il ruolo degli Organi collegiali per l'avvio dell'anno scolastico

Il corretto funzionamento degli *Organi collegiali*, nonostante limiti e difetti, è l'unico presupposto per una partecipazione democratica alle scelte della scuola. Il fastidio che ciò provoca a Ministri, dirigenti vari ma anche alle organizzazioni sindacali è riscontrabile nei numerosi tentativi che tentano di portare avanti per ridurre il ruolo, e al loro interno la partecipazione dei lavoratori della scuola. Proposte di legge, fortunatamente rimaste solo sulla carta, presentate sia da parlamentari di centro-destra sia di centro-sinistra, anche col sostegno delle "organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative", che riducono la presenza dei docenti e addirittura aboliscono quella degli Ata, aboliscono il *Consiglio di classe*, limitano le competenze a compiti quasi esclusivamente di ratifica e consegnano la gestione della scuola a miriadi di accordi stipulati tra Ds e Rsu.

Come più volte abbiamo già sottolineato, anche il Ccnl 2003 conferma questa tendenza che tende ad espandere le *Relazioni sindacali di scuola* su aree di pertinenza del *Collegio dei docenti* e del *Consiglio di circolo o d'istituto*. Quindi per evitare l'esautoramento di questi organi è bene avere chiaro quali sono le loro competenze definite per legge e le modalità del loro funzionamento, che non possono essere materia di contrattazione e che non possono subire illegittime invasioni di campo.

Attualmente la composizione degli Organi collegiali, le loro competenze e il funzionamento sono regolati dagli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del DLgs 297/94 (l'attuale Testo Unico della normativa scolastica) e l'esperienza ci insegna che coloro che ne sottovalutano il ruolo di fatto consegnano la scuola nelle mani del capo d'istituto e/o di gruppi che li utilizzeranno per i loro interessi.

"1) L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 2) Per la validità dell'adunanza ... è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 3) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ... In caso di parità, prevale il voto del presidente. 4) La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone" (art. 37 T.U.), non si calcolano gli astenuti (Nota Mpi 771/80).

"La convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni" (art. 12 Dpr

209/87), il mancato rispetto di questa norma invalida la seduta. L'ordine del giorno deve essere chiaro "senza l'uso di terminologie ambigue o improprie e di formule evasivamente generiche, è illegittima la deliberazione ... su un argomento indicato in maniera inesatta o fuorviante" (TAR Milano decisione 1058/81), o non indicato nell'odg. Solo nel caso siano presenti alla seduta tutti i componenti, e acconsentano all'unanimità, è possibile aggiungere argomenti non previsti dalla convocazione (Cons. di Stato, sez. V, 679/70; TAR Lombardia decisione 321/85).

Per il corretto funzionamento e in caso di controversie, sarà utile:

- richiedere una verbalizzazione completa di tutto quanto avviene;
  - ricordare ai presenti che, essendo organi collegiali, le decisioni e le eventuali responsabilità ad esse connesse, competono a tutti coloro che abbiano approvato le proposte e non a chi lo presiede (art. 24 Dpr 3/57); pertanto bisogna fare verbalizzare il proprio voto contrario, l'astensione o una propria dichiarazione per evitare corresponsabilità;
  - qualunque ordine ritenuto illegittimo non deve essere eseguito, se non dopo riconferma scritta a seguito di propria rimostanza scritta (art. 17 Dpr 3/57);
  - non ottemperare a quanto richiesto dalla presidenza senza aver fatto quanto previsto nei punti precedenti;
  - nel caso di ulteriori contestazioni richiedere il rispetto dell'orario previsto per la riunione (che deve sempre essere indicato nella convocazione, e dipende dal piano annuale delle attività deliberato dal *Collegio dei docenti*), e chiedere la sospensione della stessa all'ora prevista, anche se non è stato esaurito l'o.d.g. (Cm 37/76).
- Gli atti del Consiglio di circolo o di Istituto vanno sempre pubblicati all'albo della scuola, tranne quelli che riguardano singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato (art. 43 T.U.).

### Collegio dei docenti

È riunito dal capo d'istituto tenendo conto dei tempi e del calendario deliberato dallo stesso collegio all'interno del piano annuale delle attività, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

È composto da tutti i docenti in servizio (di ruolo, supplenti annuali e temporanei, di sostegno), è presieduto dal Ds, che designa il segretario tra i suoi collaboratori.

## La riduzione dell'ora di lezione

### I. Per motivi estranei alla didattica

L'art. 26 comma 8 del Ccnl 2003 riconferma la Cm 243/79 che già prevedeva che "non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione" e la Cm 192/80 che ha consentito di ridurre tutte le ore di lezione. La responsabilità delle riduzioni è demandata ai "competenti organi della scuola" con le seguenti competenze:

- il Consiglio di circolo o d'istituto indica "i criteri generali relativi ... all'adattamento dell'orario delle lezioni ... alle condizioni ambientali" (art. 10 comma 4 T.U.), tenendo conto delle richieste delle famiglie e/o degli allievi pendolari, dell'assenza della mensa o di altre particolari situazioni.
- il Collegio dei docenti avanza proposte "per la formulazione dell'orario delle lezioni ... tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto" (art. 7 comma 2 lett. b T.U.), valutando l'aspetto didattico della situazione, se, ad esempio, la riduzione consente comunque il raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione.
- il Consiglio di circolo o d'istituto assume la relativa delibera (art. 26 comma 8 Ccnl 2003).

- al dirigente compete la "formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti" (art. 396 comma 2 lettera d T.U.). In tal caso, lo ripetiamo, al personale docente non può essere richiesto alcun recupero di frazioni orarie. Alcuni dirigenti però, appoggiandosi all'art. 3, c. 5 del D.L. 234/2000 *Regolamento dei curricoli dell'autonomia*, sostengono che "debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo", ma questo argomento non ha fondamento perché il *Regolamento* tratta di sperimentazioni didattiche che nulla hanno a che fare con la riduzione per motivi estranei alla didattica. Se qualche dirigente persevera con questa interpretazione, i docenti che ricevono un ordine di servizio che prevedesse il recupero, devono opporre formale "Rimostanza scritta" (art. 17 Dpr 3/57) e quindi attivare il contenzioso contattando la sede Cobas più vicina. Già diversi giudici ci hanno dato ragione.

### 2. Per altre ragioni

In questo caso "qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti" (art. 26 comma 7 Ccnl 2003). Il Collegio, che può prevedere la riduzione solo per ragioni didattiche, deve quindi programmare il recupero coerentemente alle finalità stesse della modifica, certamente non può destinare le frazioni residue per far fare i tappabuchi e risparmiare sulle supplenze.

## Personale Ata

### La riduzione dell'orario a 35 ore

Il personale che può fruire della riduzione dell'orario settimanale da 36 a 35 ore è individuato nella contrattazione d'istituto sulla base dell'art. 54 comma 1 Ccnl 2003, che lo prevede per:

- a) tutto il personale di istituzioni educative, o aziende agrarie, o scuole che hanno un orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana;
- b) il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni, secondo la definizione di turnazione dell'art. 52 comma 1 lett. c Ccnl 2003;
- c) il personale che opera secondo un orario con significative oscillazioni rispetto alle ordinarie 6 ore di servizio (è ordinario l'orario di 6 ore continuative antimeridiane, art. 50 Ccnl 2003) o con un orario flessibile (anticipo o posticipo di entrata e uscita anche con orario distribuito in cinque giornate lavorative, art. 52 comma 1 lett. a Ccnl 2003). In base al comma 2 art. 54 Ccnl 2003, è nella contrattazione di istituto che viene definito il numero, la tipologia, la "significatività" dell'oscillazione e quant'altro necessario ad individuare il personale Ata che può fruire della riduzione dell'orario settimanale in base ai suddetti criteri.

Quindi, in conclusione:

- se nella scuola si verifica la condizione a) tutto il personale Ata ha diritto alla riduzione di orario;
- se nella scuola si verificano le condizioni b) e/o c) la contrattazione di scuola individuerà il personale Ata che ha diritto alla riduzione.

### Gli incarichi specifici

Le risorse precedentemente destinate alle funzioni aggiuntive sono ora utilizzate per compensare "incarichi specifici che ... comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori" e "compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa". Per i collaboratori scolastici sono previsti compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza all'handicap e al pronto soccorso. Il numero e la tipologia di questi incarichi devono essere individuati nel *Piano delle attività* (art. 47 Ccnl 2003). L'attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto con le Rsu. È opportuno che la Rsu chieda al Ds l'informazione preventiva sul piano delle attività del personale Ata e ne discuta in una assemblea con il personale prima di iniziare la trattativa.

Istituzioni Scolastiche, le risorse destinate al pagamento dei compensi per l'indennità di amministrazione ai sostituti del Dsga, la quota variabile dell'indennità di amministrazione spettante ai Dsga, i compensi per indennità di bilinguismo solo per le scuole lingua slovena (nell'ipotesi in cui per gli stessi fini non sia già erogata da soggetti diversi dal Miur), i compensi per l'indennità di lavoro notturno e/o festivo solo per convitti ed educandati;

- (art. 83 comma 3 lett. a Ccnl 2003) i finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e tutte le somme introitate dall'istituto scolastico per compensare le prestazioni aggettive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati, comprese le famiglie cui potrà essere richiesto un contributo per le attività integrative (peraltro già previste fin dal 1924 col Regio Decreto 965 che però ne imponeva l'assoluta e totale gratuità!);

- (art. 83 comma 3 lett. b Ccnl 2003) le economie realizzate non chiamando i supplenti temporanei, nelle scuole secondarie, per le assenze dei docenti inferiori ai 16 giorni (come previsto dall'art. 22 comma 6 L. 448/2001);

- (art. 83 comma 4 Ccnl 2003) le somme eventualmente non spese nel precedente esercizio finanziario;

- (art. 84 comma 2 Ccnl 2003) il 50% delle risorse - art. 18, ultimo periodo, Ccnl 2001 - accantonate per il trattamento accessorio del personale docente, educativo e Ata in servizio presso Cede, Bdp, Irre o nei distretti scolastici o comandato nell'Amministrazione, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio;

- il finanziamento previsto dalla L. 440/97

- il finanziamento per le scuole con sezioni carcerarie e ospedaliere; sedi per l'educazione per adulti e corsi serali; collocate in Aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 Ccnl 2003).

Così, con uno Stato che garantisce una sempre più ridotta "dotazione finanziaria essenziale" (art. 21 L.59/97), le scuole, dipendendo sempre più dalle "realità e dagli Enti Locali", vedranno accrescersi le disuguaglianze territoriali e la segmentazione della struttura sociale (come già drammaticamente accade in Francia e Inghilterra), contro le quali un'eventuale "assegnazione perequativa" appare soltanto come un intervento cosmetico. La ricchezza, distribuita in maniera così disomogenea sul territorio nazionale, finirà per privilegiare ulteriormente chi già privilegiato lo è, visto che lo Stato rinuncia a farsi garante di imparzialità e a rivestire il ruolo di responsabile ultimo della qualità del sistema formativo. In più con un "dirigente scolastico

che attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà sul territorio" (art. 3 Dpr 275/99) la scuola marcerà a più velocità: avanti gli istituti guidati da dirigenti influenti sugli amministratori e aiutati da famiglie altrettanto influenti, dietro scuole che "aprendosi" verso un territorio difficile si trasformeranno in ricettacolo dei problemi del quartiere. I difetti della situazione attuale, piuttosto che essere combattuti assurgono a paradigma della scuola futura.

## Le funzioni strumentali al Pof

Con l'art. 30 del Ccnl 2003 le *funzioni obiettivo* hanno modificato la loro denominazione diventando funzioni strumentali al Pof. Il Collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari di queste funzioni. In caso di concorrenza tra più aspiranti il Collegio procede all'elezione a scrutinio segreto. L'entità della retribuzione sarà decisa dalla contrattazione tra Rsu e dirigente. Le risorse per retribuire tali funzioni sono attribuite direttamente alla scuola e saranno uguali a quelle ricevute a titolo di funzioni obiettivo per il 2002/2003. Non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento. Nel caso in cui il Collegio non attivi queste funzioni nell'anno di assegnazione delle relative risorse, si potranno utilizzare le stesse somme nell'anno scolastico successivo, con la stessa finalità.

Tenendo conto che tutti i docenti sono strumentali alla realizzazione del Pof e al fine di depotenziare il sempre possibile uso discriminatorio di queste funzioni, il collegio deve riappropriarsi del suo ruolo di programmazione e gestione delle attività organizzativo-didattiche indicando un numero massiccio di funzioni strumentali e contestualmente il monte ore corrispondente, in modo che la Rsu possa procedere allo stesso trattamento economico a parità di ore. Certamente il superamento delle vecchie *Funzioni obiettivo*, con le quali per altro scompare il riferimento alla valutazione dell'incarico come titolo di riconoscimento ai fini dell'accesso ad altri incarichi nell'Amministrazione scolastica (ad es. alla dirigenza scolastica), è un fattore positivo. Le *Funzioni obiettivo* sono state infatti spesso contrastate nelle scuole, sono state elette più per 'routine' che per convinzione sull'utilità della funzione stessa. Il lavoro svolto spesso non ha avuto alcuna utilità né ricaduta sulla didattica e sugli alunni, e spesso è stato fatto in solitudine proprio perché le esigenze non erano effettivamente sentite e/o condivise dal Collegio.

"Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico", quindi il 1° settembre, e pertanto deve essere messo nelle condizioni di potere assolvere a tutte le proprie funzioni senza limiti precostituiti da delibere approvate precedentemente il proprio insediamento (come invece pretenderebbero molti capi d'istituto); esso infatti "... costituisce un organo a formazione istantanea ed automatica, al quale non si applica, pertanto, l'istituto della prorogatio ..." (TAR Calabria-RC, n.121/82).

Il Collegio dei docenti (che può articolarsi in commissioni e/o gruppi di lavoro, soltanto però con funzione preparatoria delle deliberazioni, che spettano esclusivamente all'intero organo, CM 274/84);

- delibera "il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggettive" (quindi comprensivo degli impegni di lavoro) e le sue eventuali modifiche in corso d'anno, necessarie per far fronte a nuove esigenze (art. 26 comma 4 Ccnl 2003); delibera anche il Piano annuale delle attività di aggiornamento, art. 65 Ccnl 2003.

Ricordiamo ancora una volta che questi impegni, e l'eventuale partecipazione o assistenza agli esami, costituiscono tutti gli *Obblighi di lavoro* (vedi p. 5 di questa Guida) oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola (Nota Mpi n.1972/80; TAR Lazio-Latina sent. n. 359/84; Cons. di Stato-sez.VI sent. n. 173/87). Eventuali impegni che travalichino gli obblighi contrattuali sono da retribuire come attività aggiuntive con il *Fondo dell'istituzione scolastica* (vedi pag. 12);

- gli obblighi relativi alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti (art. 27 comma 3 lett. b Ccnl 2003);

- propone modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti sulla base dei quali delibererà il Consiglio di circolo o d'istituto (art. 27 comma 4 Ccnl 2003);

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. Cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

- elabora il Piano dell'Offerta Formativa - Pof, previsto dall'art. 3 del Dpr 275/99.

- formula proposte su formazione e assegnazione classi, orario;

- delibera sulla divisione dell'anno scolastico in due o tre periodi, tranne che nelle scuole elementari dove sono previsti i quadrimestri (art. 2 OM 110/99);

- valuta periodicamente l'andamento dell'azione didattica; programma e attua le iniziative per il sostegno; esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni;

- nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati programma attività di sostegno o integrazione a favore di tali alunni;

- adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di interclasse o di classe, e sceglie i sussidi didattici;

- elegge i collaboratori del preside. La questione sta però creando delle controversie relative alle competenze del dirigente scolastico e del ruolo dei cosiddetti "collaboratori" da lui scelti ai sensi dell'art. 31 Ccnl 2003;

- elegge il Comitato di valutazione del servizio dei docenti;

- determina il numero, i criteri di attribuzione e i destinatari delle Funzioni strumentali al Pof (vedi pag. 17);

- approva, per gli aspetti didattici, gli accordi con reti di scuole (art. 7 Dpr 275/99);

- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

## Consiglio di circolo o di istituto

Il Consiglio delibera:

- le attività da retribuire con il Fondo dell'istituzione scolastica (vedi pagg. 20 - 23), acquisendo la delibera del Collegio docenti (art. 86 comma 1 Ccnl 2003);

- l'adozione del Piano dell'offerta formativa - Pof (art. 3, comma 3 del Dpr 275/99);

- l'adozione del Regolamento interno;

- i criteri generali: per la programmazione educativa e delle attività para-inter-extrascolastiche, per la formazione e l'assegnazione delle classi, per l'adattamento dell'orario e del calendario scolastico, per l'espletamento dei servizi amministrativi, per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (comma 4 art. 27 Ccnl 2003).

- l'eventuale collaborazione con altre scuole, la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative.

Gli atti del Consiglio sono immediatamente esecutivi e pertanto non sono soggetti a nessun preventivo controllo di legittimità.

## Tempo pieno e Tempo prolungato Aspetti organizzativi, organici e assetti pedagogici

### Promesse deluse e aspettative disattese

La Cm 19/2007, relativa alle dotazioni organiche per l'a.s. 2007/08, definisce pericolosamente una situazione che tende a rendere residuale il tempo pieno nelle scuole elementari e il tempo pieno nella scuole medie. Infatti ecco cosa prevede la circolare per la scuola primaria:

*“Considerato che sulla base delle esperienze maturate negli anni scorsi, le famiglie nella quasi totalità all'atto della iscrizione hanno optato per il modello delle 30 ore settimanali, per il prossimo anno scolastico le dotazioni di organico si intendono confermate, in maniera generalizzata, nella consistenza di 30 ore settimanali per classe.*

*Ne consegue che, per il prossimo anno scolastico, trovano ancora applicazione i criteri e le modalità di determinazione degli organici di cui al D.M. n. 331/98 e al D.M. 14/199, con gli adeguamenti prima accennati, finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge finanziaria 2007.*

*Con riferimento poi alle attività di cui all'art. 15 del D.Lvo n. 59/04 (tempo pieno), eventuali incrementi di posti e di ore, rispetto alle dotazioni attuali, possono essere consentiti solo nei limiti delle complessive quantità di organico del personale docente assegnate a livello regionale.*

*Si ritiene di dover evidenziare che l'organizzazione del tempo scuola nelle sue varie articolazioni e configurazioni, rimane subordinata alla condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato alle SS.LL.; contingente comprensivo anche dei posti di specialista necessari per garantire lo studio generalizzato della lingua straniera”.*

Analogamente per la scuola media è previsto che: *“Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 14 del più volte citato decreto legislativo n. 59/04 e del disposto dell'art. 1 comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, che ha prorogato all'a.s. 2008/09 la fase transitoria, anche per l'anno 2007-2008 restano confermati, per l'intero corso, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni.*

*Con riferimento alle attività di cui all'art. 15 del D.Lvo n. 59/04 (tempo prolungato), eventuali incrementi di posti, rispetto alle consistenze attuali, possono essere consentiti solo nel limite delle complessive quantità di organico del personale docente assegnate a livello regionale.*

*In coerenza con le suesposte precisazioni, gli insegnamenti, le*

*attività e l'assistenza educativa alla mensa dovranno essere assicurati entro l'ammontare delle risorse di organico assegnate. Analogamente a quanto precisato per la scuola primaria, è consentita l'organizzazione del tempo scuola in tutti gli assetti didattici previsti dal progetto di istituto, a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato alle SS.LL.”*

Quindi, come temevamo già dallo scorso anno, il tempo pieno e prolungato resiste solo se c'è una forte richiesta e mobilitazione che riesca a modificare i conti ragionieristici di ministri e governi.

Diventa sempre più evidente il rischio che nei prossimi anni il tempo pieno e il tempo prolungato scompaiano e al loro posto resti, bene che vada, lo spezzatino di ore obbligatorie e opzionali.

Inoltre, questa “resistenza” non ha naturalmente nessun effetto sull'aumento costante della richiesta di Tempo Pieno e Prolungato da parte delle famiglie, e l'impossibilità di istituire nuove classi di questo tipo - “possono essere consentiti solo nel limite delle complessive quantità di organico del personale docente assegnate” - nelle città e nei paesi, soprattutto del sud, dove queste articolazioni orarie praticamente non ci sono mai state.

In molte scuole si sono sottovalutati i rischi che si corrono se nel Pof l'organizzazione oraria viene presentata come vorrebbe la Riforma nella convinzione errata che poi “non succede niente, tutto resta uguale”.

Infatti, già in quest'ultimo anno abbiamo verificato che dove è passato lo spezzatino orario, l'Usp ha in molti casi ridotto l'organico in funzione delle sole 27 ore obbligatorie ed eventualmente limitandosi ad un organico sufficiente a coprire le 27 + 3 ore facoltative.

Per la difesa dell'organizzazione oraria e dell'impianto pedagogico del tempo pieno, dei moduli e del tempo prolungato abbiamo verificato l'importanza assunta dalle firme raccolte tra i genitori (sul modulo alla pagina successiva) e allo stesso tempo è risultato importante il coinvolgimento dei genitori attraverso i Consigli di circolo e di istituto.

Infine, il Coordinamento per la difesa del Tempo Pieno e del Tempo Prolungato ha valutato molto importante, per la diffusione delle iniziative, lo svolgimento di assemblee territoriali e la raccolta di firme tra i genitori dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia.

per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del Pof.

Al Dsga possono essere corrisposti, fatta salva l'indennità di amministrazione, esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d'istituto:

- un massimo di 100 ore annue per lavoro straordinario;
- per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici e da soggetti privati (art. 87 comma 3 Ccnl 2003).

Il fondo è alimentato dai finanziamenti previsti da disposizioni di legge, da tutte le somme destinate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, comprese quelle

dell'Unione Europea, da enti pubblici o privati e dalle eventuali economie dovute all'applicazione della legge finanziaria 2003 (L. 289/2002) che ha operato un ulteriore taglio degli organici.

Nonostante i capi d'istituto e i segretari presentino generalmente la questione avvolta da indeterminazione e incertezze, l'entità del fondo, attribuito dal Ministero, è determinabile fin dal 1° settembre sulla base di semlici parametri (vedi tabella sotto).

A queste risorse devono poi aggiungersi:

- (Nota Miur n. 1609 del 2 dicembre 2003) sulla base dei relativi specifici fabbisogni comunicati dalle singole

## Calcoliamo il Fondo d'istituto per l'a.s. 2007/2008

Anche qui la prima cifra è al lordo dipendente (quella che è indicata nelle tabelle contrattuali) ed al netto degli oneri a carico dello Stato (Inpdap 24,20% + Irap 8,50%), la seconda invece è al netto sia degli oneri a carico dello Stato sia degli oneri a carico del dipendente (Inpdap 8,75% + Fondo credito 0,35%) ed al lordo dell'Irpef, cioè quella che viene effettivamente accreditata alle scuole (Nota Miur n. 706 del 29/10/2004).

La possibilità per i Cobas di mantenere ed ampliare gli spazi di agibilità sindacale è legata anche al numero di iscrizioni  
**ISCRIVITI AI COBAS**

| PROVENIENZA RISORSE  | CALCOLO                          | TOTALE  |
|--|----------------------------------|---------|
| <b>Cncl 1999 - art. 28, comma 1</b>                                    |                                  |         |
| Let. a)  | 357,90 - 325,34                  |         |
|  | per n. ... docenti org. dir.     | = ..... |
| Let. c)  | 464,81 - 422,51                  |         |
| Solo per gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado.            | per n. ... docenti org. dir.     | = ..... |
| <b>Cncl 1999 - art. 28, comma 2</b>                                    |                                  |         |
| Let. a) e/o b) - Istituti con sezioni in carcere e/o ospedale          | 1408,38                          | = ..... |
| Let. c) e/o d) - Istituti con EDA e/o corsi serali curricolari         | 938,92                           | = ..... |
| <b>Ccncl 2001 - art. 14, comma 1</b>                                   |                                  |         |
| Let. b)  | 59,87 - 55,13                    |         |
| Risorse non spese di cui alla lett. a) dell'art. 14 comma 1 Ccncl 2001 | per n. ... docenti org. dir.     | = ..... |
| Let. c)  | 154,26 - 142,05                  |         |
| somme non spese per il mancato “concorso” art. 29 Ccncl 1999           | per n. ... docenti org. dir.     | = ..... |
| Let. d)  | 102,78 - 93,35                   |         |
| L. 15.300 per 13 mensilità   | per n. ... Ata al 15/3/2001      | = ..... |
| <b>Cncl 2003 - art. 82, comma 1</b>                                    |                                  |         |
| Let. a)  | 179,92 - 163,55                  |         |
| euro 13,84 per tredici mensilità                                       | per n. ... docenti all'1/1/2003  | = ..... |
| Let. b)  | 127,66 - 116,04                  |         |
| euro 9,82 per tredici mensilità  | per n. ... Ata all'1/1/2003      | = ..... |
| <b>Ccncl 2005 - art. 5, comma 1</b>                                    |                                  |         |
| Let. a)  | 198,12 - 180,09                  |         |
| euro 15,24 per tredici mensilità                                       | per n. ... docenti al 31/12/2003 | = ..... |
| Let. b)  | 141,31 - 128,45                  |         |
| euro 10,87 per tredici mensilità                                       | per n. ... Ata al 31/12/2003     | = ..... |



## Proposta di delibera del Collegio dei docenti su assetto orario e modello pedagogico per la scuola elementare

Il Collegio dei Docenti del circolo/istituto ..... , nella seduta del ..... / ..... / .....

Vista la normativa vigente relativa agli aspetti organizzativi e di funzionamento didattico (DLgs 297/94 art.7; Dpr 275/99). Visti la L. 53/2003 e il DLgs 59/2004, la Cm 19/2007 e la Direttiva Mpi del 25/7/2006.

Vista la delibera del collegio dei docenti ..... (inserire qui l'eventuale riferimento alle delibere precedenti del CdC, che, contestando il DLgs 59/2004, citavano l'autonomia del collegio per quanto riguarda l'organizzazione oraria e didattica).

Confermate le linee pedagogiche, didattiche ed organizzative del Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto in merito ai contenuti e le conseguenti modalità di attuazione adottate fino all'anno scolastico in corso delibera di riconfermare, e conseguentemente offrire alle famiglie, per l'anno scolastico 2007/08 un modello organizzativo "unitario" e di qualità: 27/30 ore per le classi a modulo, 40 per le classi a tempo pieno, utilizzo delle compresenze per l'ampliamento dell'offerta formativa ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

Inoltre il Collegio dei docenti ritiene, nell'approssimarsi della data delle nuove iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2008/2009, di dover esprimere un atto di indirizzo che espliciti in maniera chiara la necessaria coerenza tra le scelte espresse nel Pof dell'istituto e la forma e la sostanza delle comunicazioni alle famiglie interessate alle iscrizioni.

In particolare il Collegio ritiene che vada esplicitato quanto segue:

Questo circolo didattico/istituto, sulla base delle proprie convinzioni pedagogico-didattiche e sulla base delle necessità organizzative, propone ed offre due opzioni entrambe unitarie: una a 27/30 ore ed una a 40. Si tratta di modelli didattici già sperimentati negli ultimi anni sia nelle classi a tempo pieno, sia nelle classi "a modulo".

1) Il Collegio ritiene possibile questa decisione anche alla luce della normativa vigente. Se da un lato infatti il decreto 59/2004 indica i segmenti orari differenziati della giornata scolastica (27 ore obbligatorie, 3 ore opzionali, eventuali altre ore, fino a 10, riservate alla mensa e al dopo mensa), la Cm 29/2004, immediatamente successiva, chiariva che "i tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e progettati separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo, da definire nel Piano dell'offerta formativa. Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa".

2) I due modelli offerti dall'istituto, sia quello strutturato sulle 40 ore, contemplano, come indicato nel Pof, ore di compresenza che vengono utilizzate per attività rivolte al recupero degli alunni in difficoltà, all'integrazione delle bambine e bambini stranieri, al supporto degli interventi nei confronti delle bambine e bambini in situazioni di handicap o di svantaggio, ad esperienze di classe e laboratoriali di arricchimento dell'offerta formativa.

3) L'"offerta" dei due modelli orari è dislocata nei plessi in risposta alla tradizionale domanda pedagogica e sociale consolidatasi in questi anni. Quindi le famiglie, all'atto dell'iscrizione, dovranno sapere che potranno trovare il modello a 27/30 ore nella/e scuola/e ..... , mentre potranno usufruire del modello a 40 ore nella/e scuola/e ..... L'esplicitazione dell'abbinamento tra la sede scolastica e il modello orario è finalizzata ad evitare la possibilità della formazione di classi con orari differenziati al proprio interno, che comprometterebbe la scelta didattica unitaria del percorso formativo e porterebbe alla frantumazione del gruppo-classe.

4) L'inserimento delle ore che il DLgs 59/2004 indica come non obbligatorie per le famiglie, inquadrate, secondo le linee precedentemente enunciate, all'interno di un modello didattico unitario, non consentirà di leggere, nel modello offerto dall'istituto, una subordinazione di momenti educativi e didattici rispetto ad altri, dal momento che queste ore vengono dal Collegio considerate come approfondimento delle tematiche sviluppate nell'insegnamento curricolare. Per esigenze organizzative e in coerenza con la salvaguardia dell'impianto unitario esse avranno una collocazione oraria che non consentirà una loro marginalizzazione all'inizio o alla fine della giornata scolastica. Va anche rilevato che la già citata Cm 29/2004 affermava che "le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa".

Il Collegio dei docenti:

- chiede al Consiglio di Circolo di fare proprie le presenti deliberazioni ed atti d'indirizzo nella consapevolezza che le scelte fatte dal Collegio siano tendenti a salvaguardare gli interessi e le aspettative, proprie di ogni componente della comunità educativa, di una scuola di qualità;

- chiede che le comunicazioni alle famiglie (sia scritte che negli incontri informativi), nonché la predisposizione dei moduli d'iscrizione, siano coerenti e conseguenti a quanto espresso e deliberato dagli Organi collegiali;

- chiede sia assicurata la richiesta dell'organico necessario ad attuare i modelli didattici ed organizzativi indicati, nella loro piena e qualificata estensione (con 4 ore di compresenza degli insegnanti per le classi a 40 ore e almeno tre per le classi a 27/30 ore) ed auspica che tale richiesta sia congiuntamente sostenuta anche dal Consiglio di Circolo e dal Dirigente scolastico.

## Attribuzione incarichi

Chiarezza e trasparenza:

la Cm 243/99 e il contratto d'istituto

I criteri per l'attribuzione degli incarichi sono definiti nella contrattazione integrativa di scuola ai sensi dell'art. 6 lett. i Ccnl 2003. Gli incarichi previsti sono:

- per i docenti, le Funzioni strumentali al Pof (vedi pag. 22): il collegio dei docenti delibera tipologia, numero, competenze e destinatari (art. 30 Ccnl 2003);

- per gli Ata, gli Incarichi specifici (vedi pag. 23): secondo modalità, criteri e compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività (art. 47 comma 2 Ccnl 2003);

- per tutto il personale le Attività aggiuntive (vedi pag. 18): delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale a tal fine acquisisce la delibera del collegio docenti (art. 86 comma 1 Ccnl 2003).

La Cm 243/99 applicativa dell'art. 30 Ccnl 1999, ora trasfuso nell'art. 86 Ccnl 2003, prevede che la delibera del consiglio di circolo o di istituto contenga "i nominativi del personale docente e Ata chiamato a prestare dette attività aggiuntive", "sia l'impegno orario richiesto a ciascun interessato che il compenso spettante" e chiarisce che "degli incarichi conferiti deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica".

L'attribuzione dell'attività e del compenso, "con apposito incarico scritto", resta, ovviamente, un compito del capo d'istituto che anche in questo caso "assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali" (art. 396 T. U.) cui risulta soggetto e vincolato (vedi sentenza TAR Piemonte 131/79, e art. 25, comma 2 DLgs. 165/2001).

Visto che nei collegi si parla spesso di attività e non dell'individuazione di coloro che devono svolgerle si corre spesso il rischio che qualche dirigente faccia deliberare agli organi collegiali solo le attività per potere poi discrezionalmente attribuire l'incarico: è necessario non lasciare questo spazio e, come già previsto dalla Cm 243/99, impegnarci perché nelle delibere degli Organi collegiali vengano chiaramente indicati sia i nomi di coloro che sono incaricati, che i tempi previsti per lo svolgimento dei compiti e il relativo compenso.

Così facendo, tra l'altro, si semplifica notevolmente la contrattazione di istituto che diventa, almeno in parte, la rati-fica di quanto deciso dagli organi collegiali.

## Criteri per attribuire gli incarichi

Un esempio di contratto d'istituto

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale di tutto il personale docente, educativo e Ata, che si concretizza in attività collegialmente condivise nelle scelte e negli incarichi che ne derivano. Pertanto, i criteri generali per l'individuazione del personale cui attribuire incarichi aggiuntivi sono:

- la disponibilità del personale a svolgere le attività aggiuntive. Le disponibilità saranno manifestate dagli interessati in sede di Collegio docenti e Consiglio d'Istituto;

- l'equa distribuzione delle attività aggiuntive per non gravare con eccessivi incarichi sugli stessi soggetti;

- la rotazione, per garantire alla scuola un sempre maggior numero di professionalità capaci di assolvere ai compiti aggiuntivi.

2. Gli incarichi per le attività da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica sono attribuiti nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli Organi Collegiali, sulla base del Piano annuale delle attività del personale docente deliberato, ai sensi dell'art. 26 comma 4 Ccnl 2003, dal Collegio dei docenti in data ... e sulla base del Piano annuale delle attività del personale Ata adottato, secondo la procedura prevista dall'art. 52 comma 3 Ccnl 2003, dal DS in data ...

3. Personale docente - Le proposte di attività, debitamente strutturate, presentate in Collegio per l'approvazione, dovranno contenere, anche la quantificazione dell'impegno orario richiesto per ogni docente, e l'individuazione del/i docente/i disponibile/i a svolgere la suddetta attività aggiuntiva.

4. Personale Ata - La proposta di Piano delle attività formulata dal Dsga dovrà contenere anche la quantificazione dell'impegno orario richiesto per ogni unità di personale, e l'individuazione del personale disponibile a svolgere le attività aggiuntive.

5. Il DS attribuisce ogni incarico con una lettera che indica:

- il tipo di attività e i limiti cronologici di tale impegno;

- il compenso orario o forfettario spettante;

- le incombenze derivanti e l'eventuale delega ed ambito di responsabilità dipendenti dall'incarico attribuito;

- le modalità di certificazione degli impegni.

Le lettere d'incarico sono parte dell'informazione per le Rsu.

6. Degli incarichi conferiti è data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica.

7. Il Ds contratta con le Rsu per incarichi, non già previsti, di cui sia sorta l'esigenza nel corso dell'anno scolastico.

## Attività aggiuntive da retribuire col Fondo d'istituto

### Il ruolo degli Organi Collegiali e i criteri della contrattazione d'istituto

Le attività aggiuntive, compensate col Fondo dell'istituzione Scolastica, sono deliberate dal Consiglio di circolo o d'istituto nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Questa delibera deve acquisire (art. 86 comma 1 Ccnl 2003) il Piano delle attività del personale docente e il Piano delle attività del personale Ata. Il Consiglio potrebbe quindi, eventualmente, rinviare al Collegio o al Ds il Piano per una sua rettifica, ma non può modificarlo. L'art. 86 Ccnl 2003 prevede la possibilità di compensi anche in misura forfetaria. Il Piano annuale delle attività del personale docente è predisposto dal Ds e deliberato dal collegio (art. 86 comma 4 Ccnl 2003). Il Piano annuale delle attività del personale Ata è invece predisposto dal Dsga e adottato dal DS dopo essere stato oggetto di contrattazione d'istituto con le Rsu (art. 52 comma 3 Ccnl 2003).

L'art. 6 comma 2 lett. i) Ccnl 2003 stabilisce che i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo e Ata da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto sono materia di contrattazione con le Rsu.

La Cm 243/99, che può fornire utili elementi di riferimento a questa contrattazione, chiariva che "qualora ciò non sia già previsto nella delibera del consiglio di circolo o di istituto, con apposito incarico scritto, dal quale devono risultare sia l'impegno orario richiesto a ciascun interessato che il compenso spettante, il capo d'istituto individua i nominativi del personale docente e Ata chiamato a prestare dette attività aggiuntive.

Degli incarichi conferiti deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica". Allora, per evitare che l'individuazione dei destinatari, nonché le modalità di impiego e di compenso siano disposte discrezionalmente dal Ds o dal Dsga, bisogna che nelle delibere degli Organi collegiali siano indicati i nominativi, e che nella contrattazione d'istituto siano stabiliti, prima dell'inizio delle stesse attività, criteri e procedure trasparenti e condivisi dal personale per l'accesso al Fis.

### PERSONALE ATA

(art. 86 comma 2 lett. d Ccnl 2003)

Le prestazioni aggiuntive del personale Ata, consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro determinate dal Pof, al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso ora-

rio/turno, ecc. Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre indicare, sempre nel contratto d'istituto, secondo quali criteri esse vanno attribuite (disponibilità, rotazione, ecc.); quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente quali ad ore. Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell'istituzione scolastica. Solo se il dipendente lo richiede, possono essere recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativo. I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l'anno scolastico in cui si sono maturati. Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite, se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non è stato possibile recuperarle.

L'art. 47 Ccnl 2003 ha sostituito le funzioni aggiuntive con *Incarichi specifici*, il numero e la tipologia dei quali sono sempre individuati nel Piano delle attività. I criteri di attribuzione ed i relativi compensi sono contrattati con le Rsu.

### PERSONALE DOCENTE

(art. 86 comma 2 lett. b, c Ccnl 2003)

Le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei docenti, attribuite con incarico scritto del Ds e retribuite col Fis.

In base all'art. 28 Ccnl 2003 le attività aggiuntive del personale docente restano transitoriamente disciplinate dall'art. 25 del Ccnl 1999 e dagli artt. 30, 31 e 32 Ccni 1999, "consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento ... sono deliberate dal collegio dei docenti" (art. 25 Ccnl 1999). Il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento - non forfetizzabile - è previsto per un massimo di sei ore settimanali.

Le attività funzionali all'insegnamento per essere considerate aggiuntive, e quindi retribuibili, devono superare, insieme con quelle già programmate (per i collegi e le sue articolazioni: dipartimenti, commissioni, ecc.), le 40 ore annue delle "attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti" previste dall'art. 27, comma 3, lett. a) del Ccnl 2003. Invece per le ore, comunque sempre deliberate dal Collegio, eventualmente eccedenti le 40 relative alle riunioni di consigli di intersezione, interclasse e classe, si accede al fondo solo se così previsto dal Consiglio d'istituto ai sensi dell'art. 86 comma 2 lett. j) Ccnl 2003.

## Proposta di delibera del Consiglio di circolo/istituto Assetto orario e modello pedagogico per la scuola elementare

Il Consiglio di circolo/istituto ..... nella seduta del ... / ..... / .....  
con all'o.d.g. Piano dell'offerta formativa e Nuove iscrizioni alle classi prime

Considerato che

- Il Dpr 275/99 stabilisce all'art. 1: "Il Piano dell'Offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia ...".

- Il Dpr 275/99 agli artt. 3, 4, 5, 6 attribuisce all'autonomia delle istituzioni scolastiche tutti gli aspetti organizzativi e di funzionamento didattico "autonomia didattica ed organizzativa".

- La circolare 29 del 5/3/2004 ("Indicazioni e istruzioni sul DLgs. 59/2004") riguardo all'orario annuale delle lezioni, comprendente un monte ore obbligatorio, uno facoltativo-opzionale ed uno eventualmente per la mensa e dopo mensa afferma: "I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e progettati separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo, da definire nel Piano dell'offerta formativa. Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa con il Profilo, nonché con le soluzioni organizzative e didattiche delle scuole da ricomprendere tra l'altro, nell'ambito delle risorse d'organico assegnate alle medesime. Le istituzioni scolastiche, anche per il tramite del docente incaricato di funzioni tutoriali, assolvono il compito primario di creare condizioni atte a garantire il successo scolastico, attraverso interventi compensativi e mirati e un'offerta formativa arricchita, tesa al recupero di svantaggi e disuguaglianze culturali".

- La Direttiva Mpi 25/7/2006 che individua tra i suoi obiettivi "Assicurare la realizzazione e lo sviluppo del tempo pieno e del tempo prolungato - Tra gli impegni dell'oggi, c'è il ripristino delle condizioni che consentano alle autonomie scolastiche di attivare il tempo pieno e il tempo prolungato come un modello didattico declinato sulla domanda delle famiglie e sui bisogni educativi degli allievi, nei diversi contesti territoriali" (Ob. A.5).

- La circolare 19 del 13/2/2007 afferma: "Con riferimento poi alle attività di cui all'art. 15 del D.L.vo n. 59/04 (tempo pieno), eventuali incrementi di posti e di ore, rispetto alle dotazioni attuali, possono essere consentiti solo nei limiti delle complessive quantità di organico del personale docente assegnate a livello regionale".

- La circolare 51 del 12/6/2007 ribadisce: "d) tempo pieno e tempo prolungato: qualora in sede di organico di diritto non sia stato possibile soddisfare pienamente le richieste dell'utenza e si renda assolutamente necessaria l'attribuzione di ulteriori posti, in relazione a comprovate e non altrimenti esitabili esigenze delle istituzioni scolastiche, le relative richieste, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all'esame e al vaglio delle SS.LL.. Tanto anche al fine di ripristinare il tempo pieno e il tempo prolungato secondo modalità organizzative ispirate al modello didattico tradizionale".

Tutto ciò considerato, anche in vista delle nuove iscrizioni alle classi prime,

il Consiglio delibera

di riconfermare nel Pof, e conseguentemente offrire alle famiglie anche per il prossimo anno scolastico 2008/2009 l'attuale modello organizzativo-didattico "unitario" e di qualità: 27/30 ore per le classi a modulo - 40 per le classi a tempo pieno, senza alcuna distinzione curricolare tra ore obbligatorie ed ore opzionali (dedicate ad approfondimenti delle tematiche sviluppate nelle ore obbligatorie); utilizzo delle compresenze per l'ampliamento dell'offerta formativa ed il recupero delle situazioni di svantaggio; salvaguardia dell'unità del gruppo classe; contitolarità e pari dignità dell'azione docente.

Conseguentemente a quanto deliberato l'Istituto si impegna a:

- Evidenziare, nelle comunicazioni alle famiglie, negli incontri informativi, nella predisposizione dei moduli d'iscrizione, una visione unitaria dei diversi modelli scolastici offerti e dei plessi ove questi sono disponibili, poiché la trasposizione delle singole richieste delle famiglie in altrettanti modelli d'offerta formativa, rischierebbe di frammentare e indebolire il progetto educativo dell'Istituto.

- Fornire alle famiglie un quadro esaustivo sulle ripercussioni derivanti da una eventuale riduzione delle assegnazioni di organico (ruolo delle compresenze, conseguenze sull'offerta formativa, implicazioni organizzative e finanziarie, ecc.).

- Supportare la richiesta dell'organico necessario ad attuare i modelli didattici ed organizzativi indicati, nella loro piena e qualificata estensione (con 4 ore di compresenza degli insegnanti per le classi a 40 ore e almeno tre per le classi a 27/30 ore).

## Scheda di valutazione e portfolio Un po' di storia e la normativa vigente

La certificazione delle competenze è stata promossa dall'Ue fin dal 1989 al fine di incentivare la mobilità di persone, studenti e lavoratori tra gli Stati membri. Si è cominciato con le qualifiche professionali per giungere ben presto al vero obiettivo: l'istruzione. Il riconoscimento di titoli professionali e scolastici in ambito transnazionale richiede omogeneità nei contenuti valutabili e negli strumenti di rilevazione. Da qui la forzatura di parcellizzare la complessità del processo di apprendimento/insegnamento e di trovare criteri oggettivi di misurazione. Le obiezioni a tale impostazione docimologica sono tante e di spessore: come si fa ridurre l'universo cognitivo e relazionale di un alunno in tante semplici prestazioni osservabili e misurabili che siano valide per tutte le situazioni. Nonostante la difficoltà, ci hanno provato e così sono state sfornate direttive europee, libri bianchi subito tradotti in classificazione Ocse Pisa, crediti, debiti, portfolio, prove Invalsi, ecc. L'impianto certificatorio è stato accolto con entusiasmo da tutto lo schieramento liberista, di centrodestra e di centrosinistra, e anche da Cgil, Cisl e Uil che non hanno disdegnato di accogliere le novità docimologiche: nel riconfermare nell'Accordo per il Lavoro firmato con governo e Confindustria nel 1996 la politica concertativa inaugurata nel luglio '93, viene esplicitamente affermato che l'introduzione di un sistema di certificazione dei percorsi formativi e delle competenze acquisite sia un obiettivo strategico ed essenziale per il Paese. Concetti ribaditi in numerosi accordi che i sindacati di stato hanno sottoscritto da allora ad oggi. L'adozione della certificazione delle competenze è dunque considerata uno snodo strategico per mettere in comunicazione e integrare tra loro la scuola, la formazione professionale ed il lavoro.

In Italia, l'applicazione pratica di tali precetti è avvenuta attraverso la berlingueriana legge n. 144/99 e i decreti legislativi della Moratti sull'obbligo formativo e sull'alternanza scuola-lavoro. Anche le Regioni non sono da meno; Formigoni il presidente della Lombardia, lo scorso marzo, presentando la sua proposta di riforma regionale dell'istruzione e della formazione professionale si accoda alle mode certificatorie ma ne svela il vero scopo: "Il sistema di certificazione anticipa il possibile superamento del valore legale del titolo di studio ...".

Attualmente però siamo solo di fronte all'abrogazione

degli articoli 144 (scheda delle elementari) e 177 (scheda delle medie) del Testo Unico DLgs 297/94, ma senza che un altro documento abbia sostituito le vecchie schede. Infatti, assodato che "L'attestazione dei traguardi intermedi via via raggiunti negli apprendimenti sarà affidata a sobrie schede di valutazione, mentre la certificazione delle competenze sarà proposta in un'ottica sperimentale solo per l'ultimo anno del ciclo di base, come descrizione degli esiti raggiunti da ciascun allievo rispetto a criteri [standard] preventivamente definiti, sulla base di un modello nazionale definito da questo Ministero. Altre eventuali forme di documentazione dei processi formativi (dossier, cartelle, portfolio, ecc.) saranno rimesse alla piena autonomia delle scuole, segnalando il loro carattere prettamente formativo e didattico, di supporto ai processi di apprendimento degli allievi, essendo esclusa tassativamente ogni loro funzione di certificazione, attestazione, valutazione. Così come resta esclusa ogni funzione "pubblica" e "amministrativa" di tali documenti che attengono esclusivamente alla relazione educativa alunno-insegnante-genitori. Ciò in rigorosa coerenza con le raccomandazioni dell'Autorità di Garanzia per la Privacy e con gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa ed ordinaria in materia" (Nota Mpi 31/8/2006), neanche la recente Cm 28/2007 è potuta andare oltre un generico invito ad adottare "in via sperimentale" e "con gli opportuni adattamenti" il modello il delegato.

Per altro, lo stesso Dpr 275/1999 recita testualmente: "Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento" (art. 4, comma 7); "Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio: (...)

g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi" (art.8, comma 1); "Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate" (art. 10, comma 3).

cioè quanto previsto per la scuola materna e elementare. (art. 4 comma 4 Ccni 6/6/2006) "Relativamente ai posti di arte applicata negli istituti d'arte il contratto di istituto terrà, altresì, conto delle disposizioni di cui al D.M. n. 334 del 24.11.1994 [che individua le nuove classi di concorso, ndr] e l'art. 4 punto 9 dell'O.M. n. 332 del 9.7.1996 [art. 4 punto 9 Om 332/96 "Nella definizione dell'organico degli insegnanti di Arte applicata deve essere assicurata la presenza di un docente per ognuno dei laboratori istituiti, a fronte del funzionamento di almeno un corso completo della sezione d'istituto d'arte cui gli stessi laboratori sono connessi; l'eventuale funzionamento di classi collaterali o di altri corsi completi della stessa sezione non comporta la costituzione di ulteriori posti di insegnamento, a meno che il numero delle ore settimanali complessive di attività di laboratorio, svolte nell'ambito della medesima sezione, comporti un impegno superiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei singoli docenti. Per quanto non previsto dal presente comma si rinvia alle istruzioni impartite con la Cm 102 del 27/3/1984]".

**Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I grado** (art. 6 Ccni 6/6/2006) Chi, in attuazione della Riforma, consegua una riduzione dell'orario obbligatorio d'insegnamento nelle classi prime e seconde, completerà il proprio servizio con ore appartenenti alla propria classe di concorso comunque disponibili nella scuola. Successivamente al conferimento delle supplenze (annuali o fino al termine delle attività didattiche), il personale che non abbia potuto completare l'orario d'obbligo come su indicato, potrà completare a domanda, l'orario obbligatorio di servizio con ore di altra classe di concorso per la quale sia in possesso della specifica abilitazione o di titolo di studio valido per l'accesso a quell'insegnamento. Ove non ricorra la predetta ipotesi, si procederà all'utilizzo dello stesso personale, sino al completamento dell'orario obbligatorio di servizio, per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie. Le ore ulteriormente disponibili, dopo la precedente fase, potranno essere assegnate come ore aggiuntive d'insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali. In tal caso le ore disponibili andranno prioritariamente attribuite al personale in servizio nella stessa classe di concorso, successivamente, al personale di altro insegnamento in possesso della specifica abilitazione e, infine, dopo aver constatato l'assenza di personale fornito della prescritta abilitazione inserito nella I o II fascia delle graduatorie di istituto, al personale

in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento da attribuire.

Inoltre sempre il Ccni 6/6/2006 prevede tra l'altro che:

- nel caso di perdita di ore "Il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed i docenti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee.

Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore" (art. 2 comma 5).

- nel caso di soppressione del posto in "organico di fatto" "I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268 vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, rispetto alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 del presente contratto, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale sia in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dall'offerta formativa, fatto salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l'impiego ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l'utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario.

L'impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l'impiego su classi di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta" (art. 5 comma 8).

Infine visto che "la contrattazione decentrata a livello regionale potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione ..." (art. 3 comma 4) sarà opportuno conoscere il relativo contratto decentrato regionale prima di procedere alla contrattazione d'istituto.

## Assegnazione e utilizzazione del personale

### Contro gli abusi di dirigenti scolastici e Dsga

Il vigente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo - Ccni 6/6/2007 - sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, ha ribadito in toto le previsioni contenute nel Ccni 6/6/2006 che indicano alcune condizioni generali e ribadiscono - agli artt. 4 e 15 - la competenza del contratto di scuola a definire criteri di assegnazione del personale alle varie sedi e/o plessi ed i criteri di utilizzazione del personale totalmente o parzialmente a disposizione. Inoltre l'art. 6 comma 2 lett. d) ed e) Ccnl 2003 stabilisce che sono materia di contrattazione integrativa di scuola le "modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa" e i "criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate e ai plessi", pertanto l'assegnazione e l'utilizzazione del personale avviene sulla base dei criteri definiti dal contratto d'istituto, che naturalmente terrà conto di disponibilità o esigenze personali.

#### PERSONALE ATA

(art. 15 Ccni 6/6/2006)

"L'assegnazione del personale Ata alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso in cui il contratto d'istituto non venga definito, il dirigente scolastico si atterrà ai seguenti criteri:

- maggiore anzianità di servizio;
- mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
- disponibilità del personale a svolgere specifici incarichi previsti dal Ccnl".

#### PERSONALE DOCENTE

(art. 4 Ccni 6/6/2006)

Oltre che dal contratto d'istituto, l'assegnazione alle sezioni, ai diversi insegnamenti compresi nella stessa classe di concorso, nonché l'assegnazione alle singole classi è disciplinata dall'art. 396, commi 2, lett. d), e 3 del DLgs 297/94, che ne attribuisce la competenza al capo d'istituto "sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto" (art. 10 comma 4) e "delle proposte del collegio dei docenti" (art. 7 comma 2).

#### Scuola materna ed elementare

(art. 4 comma 1 Ccni 6/6/2006) "Nella scuola dell'infanzia e primaria, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nel-

l'ambito dell'organico funzionale, debbono essere regolate dal contratto d'istituto in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico. L'assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell'ambito dell'organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nella definizione del contratto di istituto, le parti si faranno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese relative al presente Ccni. Nel caso in cui il contratto d'istituto non venga definito, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si atterrà ai criteri dell'art. 25 del Ccdn del 18.1.2001, ...".

(art. 25 Ccdn 18/1/2001) - "Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al Ccdn concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le relazioni sindacali previste dall'art. 6 del Ccnl".

#### Scuola secondaria

(art. 4 comma 3 Ccni 6/6/2006) "Nella scuola secondaria, qualora l'istituto sia articolato su più sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica, le modalità di assegnazione dei docenti alle stesse devono essere regolate dal contratto di istituto tenendo conto di quanto definito al precedente comma 1",

## Proposta di delibera del Collegio dei docenti o del Consiglio di circolo o istituto

### Scheda di valutazione

Il Collegio dei Docenti/Consiglio di circolo/istituto, nella seduta del ..... / ..... / .....

Considerato

- quanto precedentemente deliberato per l'a.s. in corso ed in coerenza con la programmazione indicata nel Pof d'Istituto, - che i Programmi del 1991 per la scuola dell'infanzia, quelli del 1985 per la scuola elementare e quelli del 1979 per la scuola media non sono stati abrogati e quindi sono ancora in vigore - le "nuove" Indicazioni Nazionali non hanno ancora concluso il previsto iter e non è stato emanato alcun Regolamento applicativo delle stesse

delibera

di mantenere la scheda di valutazione degli scorsi anni, introducendo la dizione "scuola primaria" al posto di "scuola elementare".

Riguardo la valutazione degli "apprendimenti", si precisa che:

- la denominazione delle discipline e gli indicatori descrittivi delle abilità correlate per la rilevazione degli apprendimenti usati nel precedente modello ministeriale sono pienamente coerenti con la programmazione didattica del Pof; - i modelli scolastici proposti dall'Istituto e scelti dalle famiglie sono unitariamente intesi e praticati, senza alcuna distinzione curricolare tra attività obbligatorie e facoltative/opzionali (queste ultime, dunque, non possono essere oggetto di valutazione a sé stante);

Il Collegio dei docenti/il Consiglio di circolo o istituto intende poi ribadire la ferma volontà, derivante da una convinta e fruttuosa pratica pedagogica, di continuare a valorizzare la collegialità in tutti i suoi aspetti ed a tutti i livelli, dalla collegialità del team docente di classe, al consiglio docenti di interclasse, al Collegio docenti.

In coerenza con quanto su affermato il Collegio/Consiglio:

- delibera di mantenere l'Agenda della programmazione e dell'organizzazione didattica di classe come utile strumento di lavoro del team docente;

- di impegnare il consiglio di interclasse ad esprimere un motivato parere in ordine all'eventuale non ammissione, in casi eccezionali, alla classe successiva.

Da cui si deduce chiaramente che:

1) il documento di certificazione, comunicazione alle famiglie e documentazione non può essere altro che nazionale e deve essere emanato con un apposito decreto e seguendo un iter preciso.

2) il ministero è stato omissivo dal 1999 non avendo provveduto ad approvare un nuovo modello di scheda, oppure reiterare, sempre attraverso la procedura prevista, la scheda vigente.

3) In nessun caso possono essere le scuole a supplire le manchevolezze del ministro, né tantomeno ad accollarsi i costi di riproduzione e stampa dei modelli.

In merito a tutta questa materia ha poi valore dirimente il fatto che i programmi del 1985 e del 1979 non sono stati aboliti e sono tuttora pienamente in vigore.

Alcuni collegi hanno intrapreso la via del "fai da te", non tenendo in nessun conto la normativa vigente e il valore irrinunciabile di un sistema scolastico unico ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, il valore legale dei titoli di studio di cui la scheda personale di valutazione è un segmento importante.

Spesso questi collegi e, in qualche caso, direttamente i dirigenti si sono incartati in un dedalo di procedure e di scartoffie, di "non sense" il cui esito è di gettare nel marasma più totale la scuola e di moltiplicare il lavoro burocratico degli insegnanti.

In questo caso, come in altri frangenti nelle scuole nel prossimo futuro, conviene, è più saggio e responsabile, attenersi ai programmi del 1979 (medie) e 1985 (elementari), adottare la scheda personale di valutazione vigente in questi anni, senza alcuna modifica.

Ribadiamo che il Collegio dei docenti è sovrano in materia e i dirigenti scolastici devono attenersi e dare attuazione alle delibere degli Organi Collegiali, infatti l'art. 7, comma 2 del DLgs 297/94 stabilisce che "Il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; (...)

r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza".

## Ancora Invalsi?

I commi 612, 613 e 615 dell'art. 1 dell. L. 296/2006 hanno modificato solo la composizione degli organi direttivi dell'Invalsi, senza peraltro rimettere in discussione la loro mancanza di autonomia e la sostanziale dipendenza dal governo. Restano, per altro, ferme le funzioni dell'Invalsi (la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con l'avvio della sperimentazione mediante scuole campione), con i relativi effetti, in particolare una fortissima standardizzazione dei contenuti e della didattica. Pertanto ci sembra utile ribadire alcune considerazioni sulle prove Invalsi su cui il ministro Fioroni ha malamente utilizzato il famigerato "cacciavite".

Finalmente è definitivamente chiarito quanto abbiamo sempre sostenuto cioè che l'Invalsi non può né utilizzare né "assistere" i docenti delle scuole per l'attività istituzionale che ha il dovere di svolgere. Il punto 2 della Direttiva Mpi 19 giugno 2007 recita, infatti, che "la somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, dovrà essere effettuata mediante rilevatori esterni, preferibilmente insegnanti di altre scuole adeguatamente formati."

D'altra parte, la stessa L. 53/2003 prevede espressamente all'art. 3 punto a) che "la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità".

*Fin dall'approvazione della Legge 53/2003 non sono mancati, soprattutto da parte di solerti e fantasiosi dirigenti scolastici, continui, ma spesso infruttuosi, tentativi di intimidire e prevaricare gli Organi collegiali che hanno rifiutato gli stravolgimenti della "riforma". In alcuni casi si è addirittura arrivati alle sanzioni disciplinari contro i colleghi "ribelli", sanzioni che, come era ovvio, sono state poi annullate a seguito dei nostri ricorsi (vedi ad es. [http://www.cobas-scuola.it/varie07/CNPI\\_INVALSI.html](http://www.cobas-scuola.it/varie07/CNPI_INVALSI.html)). È intervenuto anche il ministero con note delle Direzioni regionali e con ispezioni "mirate", anche queste senza conseguenze per i docenti.*

*Il fatto ci lusinga e inorgoglia perché è l'incontrovertibile attestazione che giunge proprio dalla controparte sulle rilevanti dimensioni del movimento antiriforma che siamo riusciti a costruire. Ed è un'ulteriore conferma di quanto sosteniamo anche in queste pagine: quando gli Organi collegiali, quindi docenti, genitori, personale Ata (e, quando si tratterà della scuola superiore, anche studenti), sono convinti e determinati possono legittimamente opporsi ai diktat ministeriali e ottenere positivi risultati.*

Non vi è alcun dubbio, quindi che il tipo di valutazione a cui sono chiamati i docenti è inserito in un percorso pedagogico e didattico che nulla ha a che fare con i compiti dell'Invalsi definiti nel punto b) dello stesso articolo della legge. Anzi vi è da aggiungere che per diversi motivi i docenti preposti a questo tipo di valutazione che li coinvolge personalmente e professionalmente non possano in alcun modo essere i somministratori delle prove Invalsi sia per la natura stessa delle prove e dei test, sia per il contesto e le finalità per cui deve somministrare.

Ma, al di là di queste considerazioni "organizzative", rimane la questione di fondo che ci spinge ad opporci a questi test: la trasformazione in senso nozionistico dei contenuti e la conseguente dequalificazione della scuola pubblica.

Pensiamo solamente alle inevitabili retroazioni sulla didattica che queste somministrazioni di domandine nozionistiche a scelta multipla rischiano di innestare sulle pratiche scolastiche di decine di migliaia di insegnanti. Pensiamo a quanto è già accaduto nella scuola superiore con l'introduzione del nuovo esame di Stato che ha costretto i docenti ad addestrare i propri allievi a svolgere le nuove prove determinando un condizionamento negativo del lavoro didattico e un rovesciamento dell'ottica che vede l'allievo come punto di partenza del lavoro didattico verso un'ottica in cui si definiscono astrattamente "livelli di prestazione" da assumere acriticamente come finalità del proprio lavoro.

Per questi motivi continuiamo la campagna per la non effettuazione dei test e per supportarla alleghiamo (a pag. 11) un modello di ade-

sione: alla Campagna nazionale per il ritiro di tutte le disposizioni ministeriali relative alle prove di valutazione Invalsi per non sottomettere i nostri allievi al "lascia o raddoppia" dei test.

tenza Corte dei Conti - sez. Lazio n° 40/98).

Inoltre su proposta del Collegio, il Consiglio d'istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, impegno che deve essere poi deliberato all'interno del piano annuale delle attività.

**c) eventuali Attività aggiuntive** (vedi pag. 18).

Alla stessa stregua delle attività di insegnamento che vengono calendarizzate nell'orario delle lezioni, anche le prestazioni relative alle attività funzionali all'insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal Piano annuale delle attività deliberato all'inizio dell'anno scolastico dal collegio dei docenti.

**d) eventuali Funzioni strumentali** (vedi pag. 22).

**e) Supplenze temporanee**

e1) scuola elementare

Come ribadito dal comma 5 dell'art. 26 del Ccnl 2003, solo nel caso in cui il collegio dei docenti, per le ore di compresenza, non abbia effettuato la programmazione di attività di arricchimento dell'offerta formativa, di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di 5 giorni nell'ambito del plesso di servizio.

Inoltre, come periodicamente ribadito dai contratti annuali sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie ciò può avvenire esclusivamente "nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante", prevedendo che siano "possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell'orario suddetto nei limiti previsti dalla contrattazione d'istituto" e previa delibera del Collegio, che modifichi il Piano delle attività.

e2) scuola secondaria

Per la sostituzione dei docenti assenti fino a un massimo di 15 giorni (art. 22 comma 6 L. 448/2001) possono essere destinate le ore di completamento delle cattedre con orario inferiore a 18 ore, qualora queste non siano già state impegnate per classi collaterali, recupero o integrazione (art. 26 comma 6 Ccnl 2003). Queste ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell'orario settimanale di lezione, e andrebbero definiti i criteri per la loro attribuzione dagli Organi collegiali e nella trattativa sull'utilizzazione del personale tra Ds e Rsu.

A proposito delle supplenze temporanee per assenze fino ai 15 giorni ricordiamo l'importante sentenza della Corte dei Conti Sez. III Centrale d'Appello (Sent. 59/2004, [www.cobas-scuola.it/rsu/SupplSentCorteDeiConti.html](http://www.cobas-scuola.it/rsu/SupplSentCorteDeiConti.html)) che

ha finalmente chiarito - soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale - quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l'evidente illegittimità dell'assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l'insegnante, quando non ci sono colleghi con ore a disposizione per sostituire il docente temporaneamente assente è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d'istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalla Finanziaria 2002 (L. 448/2001), proprio per garantire "la regolare prosecuzione dell'attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura".

Ricordiamo che, come previsto dall'art. 22 comma 6 L. 448/2001, le eventuali economie realizzate non chiamando i supplenti temporanei per le assenze dei docenti inferiori ai 16 giorni confluiscono (art. 83 comma 3 lett. b Ccnl 2003) nel Fondo dell'Istituzione Scolastica.

## Qui finiscono gli obblighi di lavoro

Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi Ds pensano che nei mesi di giugno e settembre gli insegnanti debbano essere considerati in servizio e quindi impegnino i colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a mettere la firma e poi andarsene. Chi ha fatto una programmazione seria delle 40 ore ha sperimentato che non sono poche, soddisfano pienamente le esigenze e occupano non pochi giorni dei mesi di settembre e giugno. È importante concludere che tutte le programmazioni dei piani di attività e la loro calendarizzazione debbono essere deliberate dai Collegi dei docenti su proposta del dirigente scolastico. Ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant'altro inserito nel piano delle attività (orario delle lezioni, eventuali iniziative didattiche educative e integrative, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione) tutti gli impegni diventano obbligatori!

Naturalmente il Piano può essere successivamente modificato dal Collegio docenti "per far fronte a nuove esigenze" (comma 4 art. 26 Ccnl 2003).

Ricordiamo ancora che questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola come sancito dalle stesse indicazioni ministeriali (nota MPI n.1972/80) nonché dalla giurisprudenza (sent. TAR Lazio-Latina n. 359/84, sent. Cons. di Stato-sez.VI n. 173/87).



## Due proposte di diffida dei genitori contro le prove *Invalsi*

(i "considerato che" vanno puntualmente verificati per ogni scuola)

### 1° modello di diffida

Al Dirigente scolastico  
della Scuola/Istituto  
.....  
di .....

#### ATTO DI DIFFIDA

I sottoscritti genitori dell'alunno/a ..... frequentante la classe ..... di codesta scuola

considerato che

- la valutazione predisposta dall'*Invalsi* per la rilevazione degli apprendimenti è stata organizzata senza alcuna forma di coinvolgimento dei genitori;
- nessuna disposizione di legge impone agli alunni l'obbligo di sottoporsi alla rilevazione prevista dall'*Invalsi*;
- nel Pof portato a conoscenza dai sottoscritti non risulta tale attività e che pertanto codesta scuola non può introdurla senza alcun consenso dei genitori né alcuna forma di partecipazione;
- il Consiglio di Circolo/Istituto non ha peraltro mai deliberato su tale attività;
- tale rilevazione che riguarda la didattica della scuola non è stata deliberata dal Collegio dei docenti che, ai sensi dell'art. 7 DLgs 247/94 è l'organo competente a deliberare su tutta l'attività didattica della scuola;
- pertanto tale rilevazione che "usa" gli alunni minori senza alcuna forma di consenso dei genitori legali rappresentanti, oltre ad essere palesemente lesiva della personalità degli alunni, è anche illegittima per palese violazione della normativa sulla partecipazione (L. 241/90), dell'autonomia scolastica e delle prerogative degli Organi collegiali;
- in violazione della disposizione sulla "privacy" non è garantito, peraltro, l'anonimato né sono state esplicitate le finalità della rilevazione che oggettivamente introduce modelli didattici molto discutibili ed incompatibili con un processo formativo personalizzato e partecipato;
- pertanto tale attività imposta in modo unilaterale senza alcun potere legittimamente attribuito è, sotto ogni profilo inaccettabile, e si configura come un abuso di potere.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti diffidano

il dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale della scuola, dal sottoporre il/la proprio/a figlio/a alla "somministrazione" delle prove *Invalsi* e si riservano di promuovere tutte le opportune azioni, anche legali, a tutela dei diritti propri e del proprio figlio/a.

data

Firme

### 2° modello di diffida

Al Dirigente scolastico  
Al Docente coordinatore della classe .....  
Al Consiglio di Classe della .....  
Ai somministratori delle prove *Invalsi* nella classe .....  
della scuola ..... di .....

I sottoscritti genitori degli alunni/e frequentanti la Classe ..... della Scuola ..... di .....

considerato che

- per quanto riguarda l'attività di valutazione, nessuna disposizione di legge stabilisce l'obbligo da parte delle scuole di sottoporre gli alunni ai test predisposti dall'*Invalsi*;
- la valutazione prospettata dall'*Invalsi*, peraltro non concordata con la componente genitori, è dovuta ad un atto unilaterale dell'Amministrazione scolastica;
- la non conoscenza dei contenuti delle prove *Invalsi* ci impedisce di valutarne la valenza culturale, l'attendibilità e la scientificità;
- le prove non sono previste nelle finalità educative e didattiche contenute nel Pof di Istituto;
- alcuni quesiti della prove potrebbero violare la Legge sulla Privacy, in conseguenza dell'uso degli esiti della valutazione;

diffidano le SSSL in indirizzo

- dal sottoporre il/e propri/e figli/e alla somministrazione delle suddette prove *Invalsi*,
- dal trasmettere ovunque qualsiasi informazione relativa ai propri figli senza la previa autorizzazione dei sottoscritti e dei docenti titolari della classe,
- dall'utilizzare, in palese violazione della privacy degli alunni e delle famiglie sottoscritte, qualsiasi elemento e dati privati familiari, registrati su documenti estranei alle ordinarie e tradizionali pratiche e scritture amministrative autorizzate all'atto dell'iscrizione, e si riservano di adire le vie legali, qualora ciò si dovesse verificare.

data

Firme

## Obblighi di lavoro: ciò che siamo effettivamente tenuti a fare

Modalità e norme che regolano lo svolgimento delle attività

### PERSONALE ATA

Il personale Ata "assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo d'istituto e con il personale docente" (art. 44 Ccnl 2003). Ai sensi degli artt. 6, 50 e 52 Ccnl 2003, tutta la materia, che dovrà trovare sistemazione nel Piano delle attività, è oggetto di contrattazione con le Rsu. All'inizio dell'anno scolastico il Dsga formula una proposta relativa alle attività, il Ds, dopo averne verificato la congruenza rispetto al Pof, e averlo contrattato con le Rsu, la adotta. È compito del Dsga la sua puntuale attuazione.

I compiti degli Ata sono costituiti da:

**1) attività o mansioni previste dall'area di appartenenza** (tabb A e C Ccnl 2003), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l'orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l'orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L'orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno.

In particolari condizioni (vedi pag. 23 di questa Guida) è inoltre possibile una riduzione a 35 ore. Possono essere adottati, anche coesistendo nella singola scuola:

- **Orario flessibile.** Consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.

- **Orario plurisettimanale.** In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali.

Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell'orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l'accesso al fondo dell'istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate,

devono essere comunque retribuite.

- **Turnazione.** Consiste nell'avvicendamento del personale in modo da coprire l'intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.

Nelle istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a: 8 turni notturni nell'arco del mese; 1/3 dei giorni festivi dell'anno per i turni festivi nell'anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell'istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell'istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.

L'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno pre-festivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

**Orario degli assistenti tecnici.** È di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.

"L'istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti" (art. 53 Ccnl 2003).

**2) eventuali Attività aggiuntive** (vedi pag. 18).

**3) eventuali Incarichi specifici** (vedi pag. 23).

Il Ccnl 2003 così ha aggiunto nuove mansioni a quelle contenute nel precedente contratto che rientrando nell'ordinarietà sono senza alcuna retribuzione aggiuntiva. Il Ccnl, lungi dal respingere e contrastare le modifiche previste dal comma 3 art. 35 della L. 289/2002, le recepisce e le sotto-